

**Dispositivo**

- 1) *La Repubblica portoghese, avendo modificato la delimitazione della zona di protezione speciale «Moura, Mourão, Barrancos», ed avendo in tal modo escluso zone che ospitano specie di uccelli selvatici la cui protezione ha giustificato la designazione di tale zona, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 4, n. 1, della direttiva 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.*
- 2) *La Repubblica portoghese è condannata alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 155 del 25.6.2005.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 luglio 2006 — Sergio Rossi SpA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Sissi Rossi Srl**

(Causa C-214/05 P) (<sup>1</sup>)

*(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio comunitario — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Rischio di confusione — Marchio denominativo «SISSI ROSSI» — Opposizione del titolare del marchio denominativo anteriore «MISS ROSSI» — Argomenti presentati per la prima volta in udienza — Offerte di prova)*

(2006/C 224/23)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

*Ricorrente:* Sergio Rossi SpA (rappresentante: A. Ruo, avvocato)

*Altra parte nel procedimento:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: O. Montalto e P. Bullock, agenti)

*Interveniente a sostegno dell'altra parte nel procedimento:* Sissi Rossi Srl con sede in Castenaso di Villanova (Rappresentante: S. Verea, avvocato)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 1° marzo 2005, causa T-169/03, Sergio Rossi SpA/Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli)(UAMI) — Rigetto del ricorso d'annullamento proposto dal titolare del marchio denominativo nazionale e internazionale «MISS ROSSI», per prodotti della classe 25, contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno

(UAMI) 28 febbraio 2003, R 569/2002-1, che annulla la decisione della divisione d'opposizione recante diniego della registrazione del marchio denominativo comunitario «SISSI ROSSI» per prodotti classificati nelle classi 14, 15, 5 e 26

**Dispositivo**

- 1) *Il ricorso d'impugnazione è respinto.*
- 2) *La Sergio Rossi SpA è condannata alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 182 del 23.7.2005.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 13 luglio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — Sam Mc Cauley Chemists (Blackpool) Ltd, Mark Sadjá/Pharmaceutical Society of Ireland, Minister for Health and Children, Ireland, Attorney General**

(Causa C-221/05) (<sup>1</sup>)

*(Direttiva 85/433/CEE — Riconoscimento reciproco dei diplomi — Farmacisti — Riconoscimento dei diplomi dei farmacisti che lavorano in nuove farmacie aperte al pubblico — Portata del potere discrezionale degli Stati membri)*

(2006/C 224/24)

Lingua processuale: l'inglese

**Giudice del rinvio**

Supreme Court

**Parti nella causa principale**

*Ricorrenti:* Sam Mc Cauley Chemists (Blackpool) Ltd, Mark Sadjá

*Convenuti:* Pharmaceutical Society of Ireland, Minister for Health and Children, Ireland, Attorney General

**Oggetto**

Interpretazione dell'art. 2, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 16 settembre 1985, 85/433/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico (GU L 253, pag. 37) — Portata del potere discrezionale degli Stati membri per quanto concerne il riconoscimento dei diplomi dei farmacisti che esercitano nelle nuove farmacie aperte al pubblico